



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

AMBIENTE SICUREZZA 231

Comunicazione AS/S/2221 del 15/04/2021 a cura di Davide Ceccato

**COVID-19 –
RIAMMISSIONE LAVORATORI IN SERVIZIO – CIRCOLARE MINISALUTE
15127 DEL 12 APRILE 2021**

*IL MINISTERO DELLA SALUTE HA DISCIPLINATO IL CIRCOLARE LE VARIE
FATTISPECIE DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI LAVORATORI GIÀ POSITIVI*

Con l'allegata circolare del 12 aprile 2021, il Ministero della Salute ha ulteriormente regolato l'ipotesi del **rientro al lavoro dopo il contagio da covid19**, aggiornando così le indicazioni date in precedenza e coordinandole con il Protocollo aggiornato il 6 aprile 2021.

Confindustria aveva da tempo fatto rilevare, sia informalmente che per le vie formali, che le modalità di rientro in azienda non erano uniformemente applicate sul territorio nazionale e presentavano delle incoerenze e delle carenze.

In particolare, erano stati fatti rilevare:

- l'incoerenza del rientro in azienda di personale ancora positivo (con evidenti ricadute sia sulla salute del lavoratore che sugli aspetti organizzativi del lavoro e delle responsabilità in caso di contagio);
- i dubbi derivanti dal rientro in azienda dopo il contagio senza visita del medico competente (anche per questioni legate alla privacy).

A suo tempo, erano poi state evidenziate le criticità afferenti alla mancata comunicazione del certificato medico di malattia in presenza di quarantena o isolamento fiduciario nelle situazioni previste dall'art. 26, comma 1, del DL n. 18/2020.

Premessa

Il tema del rientro in azienda dei lavoratori dopo il contagio da Covid 19 costituisce, da tempo, uno degli aspetti di criticità.

Molti i profili coinvolti:

- l'individuazione delle condizioni di salute ai fini del rientro,
- la compliance in materia di privacy circa la conoscenza della diagnosi,
- gli aspetti organizzativi circa la compresenza al lavoro di soggetti sani e soggetti ancora positivi,
- gli aspetti di responsabilità per l'adibizione al lavoro di soggetti potenzialmente non perfettamente idonei,
- gli aspetti formali circa la certificazione di malattia tra il 21° giorno di isolamento e la negativizzazione del tampone.

Il Protocollo

Anche da ultimo, l'aggiornamento del Protocollo ha riproposto il problema. Il documento si occupa del tema in due punti.

Il primo, relativo alle modalità di rientro in azienda, prevede che *"la riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre*

2020 ed eventuali istruzioni successive). **I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario**".

Il secondo, relativo alla sorveglianza sanitaria, prevede che "la riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia".

Le due previsioni, per diversi motivi, evidenziano profili controversi, cui era opportuno dare una soluzione univoca.

La circolare 15127 del 12/04/2021

Prendendo spunto dal Protocollo rinnovato, dunque, la circolare evidenzia le cinque possibili ipotesi astrattamente verificabili e la soluzione per ciascuna di esse.

Evidenziamo fin d'ora che la circolare del 12 aprile non tiene conto di quella del 31 gennaio 2021, che ha formulato alcune indicazioni con specifico riferimento al tema delle varianti (che si ritiene mantengano la propria efficacia).

In mancanza di coordinamento, quindi, si ritiene opportuno adottare le misure che appaiono introdurre una maggior cautela in favore di imprese e lavoratori.

A. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Il Ministero precisa che l'ipotesi prevista nel Protocollo circa il ricovero ospedaliero, per la quale è prevista la visita medica al rientro, riguarda sia i lavoratori che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave sia i soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva.

In questo caso, il medico competente deve:

1. ricevere la certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente
2. effettuare la visita medica al fine di verificare l'idoneità alla mansione (si conferma così la circolare n. 14915 del 29 aprile 2020).

Si era evidenziato al Ministero della salute il problema relativo alla privacy ed alla condizione posta dalla disposizione in ordine alla conoscenza, da parte del medico competente, del pregresso ricovero ospedaliero sia per procedere alla visita medica al rientro sia al fine di distinguere tale ipotesi dal rientro del lavoratore positivo sintomatico (senza ricovero), possibile con il semplice certificato di negativizzazione (caso B).

Tale questione non ha trovato soluzione nella circolare, evidentemente ritenendo che il medico competente possa conoscere (sempre che il lavoratore lo dichiari) il pregresso ricovero ospedaliero.

B. Lavoratori positivi sintomatici (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)".

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto A (e, quindi, in assenza di pregresso ricovero ospedaliero), il lavoratore che sia stato sintomatico può rientrare in azienda, purché sussistano due condizioni:

1. un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo)
2. **test molecolare** con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi

C. **Lavoratori positivi asintomatici (10 giorni + test)**".

La circolare precisa, poi, i criteri per il rientro in azienda del lavoratore positivo asintomatico.

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro , purchè sussistano due condizioni:

- 1. periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività,*
- 2. del quale risulti eseguito un **test molecolare** con risultato negativo al termine del periodo di isolamento*

Lavoratori guariti che convivano con un familiare ancora positivo (tampone negativo e senza attendere il periodo di quarantena)

In questo caso, il Ministero precisa che questi soggetti non si considerano contatti stretti (con conseguente esclusione anche dell'obbligo di quarantena) e possono rientrare in servizio (sempre ovviamente con certificazione di negativizzazione del tampone e, nel caso A, con visita al rientro).

Secondo il Ministero, questi soggetti non devono rispettare la quarantena in quanto sono negativizzati ed hanno gli anticorpi del virus; discorso diverso è per il soggetto sano, convivente che, non essendosi negativizzato e non avendo sviluppato gli anticorpi del virus, posso essere contagiosi.

In ogni caso, questi lavoratori secondo la circolare possono rientrare "*alle modalità sopra indicate*", ossia – si ritiene – con tampone negativo e senza attendere il periodo di quarantena.

D. **Lavoratori positivi a lungo termine**

Una delle ipotesi maggiormente discusse è quella della possibilità di rientro in azienda del lavoratore ancora positivo dopo 21 giorni di isolamento. Il problema è stato ingenerato dalla circolare del 12 ottobre 2020 del Ministero della salute, secondo la quale, in questa ipotesi, era possibile la riammissione in comunità, così ingenerando il dubbio della possibilità di rientro anche al lavoro.

Il Protocollo fa espresso riferimento alla circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, ma introduce una deroga esplicita con riferimento al rientro al lavoro e precisa che "*i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del **tampone molecolare o antigenico** effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario*".

La circolare in commento si allinea dunque al Protocollo "*in applicazione del principio di massima precauzione*".

Confindustria aveva evidenziato la lacuna esistente nella regolamentazione del periodo di tempo intercorrente tra la riammissione in società al ventunesimo giorno e la successiva riammissione in servizio al diverso momento della negativizzazione del tampone.

Il Ministero, accogliendo la sollecitazione, ha precisato che "*il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante***".

Si tratta di una precisazione importante, in quanto consente:

1. di riammettere al lavoro chi sia idoneo a tornare in società, considerandolo quindi totalmente guarito, laddove possa svolgere attività in modalità di lavoro agile;
2. di essere considerato necessariamente ("*dovrà*") in malattia proseguendo lo status di malattia (isolamento) dei ventuno giorni antecedenti laddove non sia possibile lo svolgimento del lavoro in modalità agile.

Questa precisazione conferma la tesi secondo la quale lo stato di malattia che preclude il lavoro (anche in modalità agile) è solamente quello sintomatico, mentre, in caso di lavoratore positivo ma asintomatico, manca lo stato di malattia, con conseguente possibilità di lavoro (seppure in modalità agile nella logica della rarefazione del personale in presenza).

In questa ipotesi, secondo la circolare, non è necessaria la visita al rientro (evidentemente, non essendovi stata ospedalizzazione), salva richiesta del lavoratore. Resta fermo, quindi, il dubbio in ordine alla possibilità per il medico competente di valutare la visita al rientro come opportuna in relazione, ad esempio, alle mansioni del lavoratore.

E. Lavoratore contatto stretto asintomatico

La circolare regola finalmente in modo esplicito anche un altro aspetto, di particolare interesse per le imprese.

Confindustria aveva da tempo segnalato l'esigenza di disciplinare formalmente la situazione del lavoratore che ha titolo alla quarantena o all'isolamento fiduciario in quanto contatto stretto di un caso positivo, dal momento che spesso le certificazioni mediche non venivano rilasciate dal medico di famiglia e l'azienda non poteva gestire la relativa situazione.

La circolare precisa, ora, che *"il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020)"*.

In questo modo, si consente di applicare l'equiparazione delle situazioni previste dall'art. 26, comma 1, del DL n. 18/2020 alla malattia, ai fini economici. Ora, quindi, **il medico di famiglia dovrà necessariamente certificare lo stato di malattia se il lavoratore non possa svolgere le proprie mansioni in modalità di lavoro agile.**

La situazione di malattia ai fini economici e la conseguente attività in modalità di lavoro agile terminano quando il lavoratore ha effettuato una quarantena di dieci giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo e si è sottoposto all'esecuzione del tampone con referto di negatività del tampone molecolare o antigenico.

Il referto è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Su questo ultimo aspetto, si evidenzia che il finanziamento previsto a copertura della misura della equiparazione tra quarantena/isolamento fiduciario e malattia (art. 26, comma 1, DL n. 18/2020) è previsto per il solo anno 2020, aspetto che l'Inps ha evidenziato al Ministero del lavoro per sollecitare l'ulteriore copertura finanziaria.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dceccato@confindustriaromagna.it).

Allegato:

- MINISALUTE circolare 15127-12 aprile 2021



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di Gabinetto Sede	Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale
Dipartimento della Protezione Civile	Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano
Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19	Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Ministero dell'economia e delle finanze	Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Ministero dello sviluppo economico	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili	U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ministero della cultura	FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
Ministero della difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare	FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Ministero dell'istruzione	Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Ministero dell'università e della ricerca	Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
Ministero dell'interno	Istituto Superiore di Sanità
Ministero della giustizia	USB
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	CONFINDUSTRIA
Ministero della transizione ecologica	CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia
Ministero del Turismo	CONFESERCENTI
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie	
Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)	

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC	CONFARTIGIANATO
TRENITALIA	CNA
ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA	CASARTIGIANI
SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali	CLAAI
Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)	ALLEANZA COOPERATIVE
Direzione Regionale Prevenzione Coordinamento Interregionale della Prevenzione	ABI
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)	ANIA
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive IRCCS “Lazzaro Spallanzani”	CONFAGRICOLTURA
Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)	COLDIRETTI
AGENAS	COPAGRI
INAIL	CIA
CGIL	CRI
CISL	CONFSERVIZI
UIL	FEDERDISTRIBUZIONE
UGL	CONFIMI INDUSTRIA
CONFSAL	ANPIT – Azienda Italia
CONFAPI	UNIMPRESA
CISAL	UTILITALIA
	CONFETRA
	CONFPROFESSIONI

Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Il presente documento intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 *lett. e-ter* del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.**

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, **il lavoratore di cui alle lettere B) e C)**, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

Il Direttore generale
(*) f.to Dott. Giovanni Rezza

Ref. Ufficio 4 DG Prevenzione

Dott. P. Rossi – p.rossi@sanita.it

Dott.ssa M. G. Lecce – m.lecce@sanita.it

Dott. G.Cipolletta – g.cipolletta@sanita.it

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*